



Comune di Greve in Chianti  
Provincia di Firenze

ORDINANZA N. 188 del 14.08.2007

Oggetto: XVII° Rassegna del Chianti Classico: atto in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL SINDACO

Richiamato il disposto dell'art.1 comma 2 del R.D. 6/05/1940 n.635 e dell'art.1 comma 1 del R.D. 18/6/1931 n.773;

Atteso che, nei giorni 7,8, 9 settembre 2007 si terrà, nel capoluogo, la manifestazione denominata *Rassegna del Chianti Classico* ;

Rilevata la necessità, in base all'esperienza delle precedenti edizioni, di mantenere l'ordine pubblico e prevenire comportamenti lesivi alla sicurezza dei cittadini;

Visto l'art.54 comma 1 lett. B) del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 650 del codice penale;

ORDINA

- 1) Nel capoluogo e nelle zone limitrofe è fatto divieto a chiunque di cedere, a qualsiasi titolo (anche gratuitamente), bevande alcoliche o altre bibite in contenitori di vetro dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, nelle date 7, 8, 9 settembre 2007.
- 2) Nel capoluogo e nelle zone limitrofe è fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi, agli ambulanti, ed ai detentori di licenze temporanee di somministrazione, di cessare ogni e qualsiasi attività di somministrazione o vendita entro le ore 24,00 nei giorni 7, 8, 9 settembre 2007; in tali date, agli stessi, è fatto obbligo di NON FARE ENTRARE nell'esercizio altri avventori oltre il suddetto orario;
- 3) Nei giorni 7, 8, 9 settembre 2007, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, sempre nel capoluogo e nelle zone limitrofe, è fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi, agli ambulanti ed ai detentori di licenze temporanee di somministrazione di non utilizzare nella somministrazione stessa bicchieri di capacità superiore a 0,20 ml.;
- 4) Nell'esercizio della somministrazione, fermo restando quanto previsto al punto 3, è fatto obbligo usare bicchieri di plastica nella distribuzione per asporto;
- 5) I titolari delle Aziende Agricole partecipanti alla Mostra Mercato con propri stand dovranno cessare l'attività in concomitanza con la chiusura degli stand di cui al programma allegato.

Ogni violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206.



# Comune di Greve in Chianti

## Provincia di Firenze

La presente ordinanza sarà notificata in tempo utile a tutti i titolari di pubblici esercizi ed ai titolari di licenze temporanee di somministrazione nonché ai titolari di enoteche e di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche in possesso di tabelle merceologiche del settore alimentare.

Copia del presente provvedimento viene inviata al Corpo di Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Greve in Chianti per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Firenze (DPR 1199/1971), oppure, in alternativa, ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 1034/1971).

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo presso l'Ufficio Segreteria del Sindaco in orario di apertura al pubblico. Ai sensi della Legge 241/1990 responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Falciai.

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI OSSERVARE E FARE OSSERVARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

Il Sindaco  
Marco Hagge